

MAG DELLE CALABRIE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice Fiscale 03013480805

Statuto approvato in data 22.12.2017
Protocollo C.C.I.A.A. del 09-01-2018

STATUTO
della società cooperativa
"MAG delle Calabrie - società cooperativa sociale"
con sede in Reggio Calabria

ART. 1 - DENOMINAZIONE.

E' costituita la società cooperativa denominata "MAG delle Calabrie - società cooperativa sociale".

ART. 2 - SEDE.

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria. Potranno essere istituite o soppresse, a norma di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - DURATA.

La società è costituita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO.

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina vigente in materia di società cooperative.

ART. 5 - PREVALENZA.

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'organo amministrativo documenta tale condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, a norma di legge.

ART. 6 - SCOPO SOCIALE.

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi ex art. 1 lettera a) legge 8 Novembre 1991 n. 381, tra cui progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale previste dall'art. 5 del Decreto 17 ottobre 2014 n. 176 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e successive modificazioni e/o integrazioni, servizi tutti quindi orientati alla risposta dei bisogni di tutti i singoli individui che vivono in situazioni di disagio.

La Cooperativa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della Pubblica amministrazione e di ogni persona o ente con cui abbia rapporti. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi e degli altri enti o organizzazioni aventi finalità di solidarietà sociale. La Cooperativa può svolgere la propria attività (mantenendo sempre i criteri della prevalenza ai fini mutualistici) anche con terzi non soci, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, la Cooperativa potrà instaurare con i propri soci un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In tal modo, i soci della Cooperativa perseguiranno anche lo scopo mutualistico della continuità di occupazione lavorativa ed alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e con modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative saranno disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 Aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo dovrà rispettare comunque il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. Potranno essere redatti, nel rispetto della legge e dello Statuto, regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperative e soci.

ART. 7 - OGGETTO SOCIALE.

La cooperativa, al fine del perseguimento dei suoi scopi, ha come oggetto l'esercizio dell'attività di microcredito, congiuntamente all'esercizio di attività che abbiano obiettivi di inclusione sociale e finanziaria quali:

- promozione di servizi di alfabetizzazione finanziaria, gestione bilanci familiari, formazione ed informazione sui temi dell'inclusione sociale e finanziaria, della finanza etica e del microcredito;
- promozione di attività educative a soggetti svantaggiati, per finalità di inclusione sociale;
- programmazione e gestione di attività per la prevenzione del disagio sociale, connesso alle condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale previste dal Decreto 17 Ottobre 2014 n. 176, anche in accordo e in appoggio a strutture pubbliche e private;
- svolgimento, attraverso vari mezzi, di un'azione di sensibilizzazione della opinione pubblica e delle realtà presenti sul territorio sui temi dell'inclusione sociale e finanziaria, della finanza etica e solidale e del microcredito;
- progettazione ed effettuazione di ricerche sul disagio giovanile e sulle condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale;
- promozione di attività di aggregazione sul territorio;

il tutto assumendo, nel proprio metodo di intervento, l'appoggio e il coinvolgimento dei nuclei familiari e della rete sociale e relazionale, favorendo il coordinamento e lo scambio di informazioni tra esperienze diverse costruendo reti di intervento in diversi ambiti. La società potrà compiere, inoltre, qualsiasi operazione strumentale o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, assumendo anche interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio. La cooperativa potrà, inoltre, promuovere l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nonché

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92, e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali. La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi suoi propri, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria (non rivolte al pubblico ed escluse, ovviamente, le attività per legge riservate ad enti che abbiano particolari requisiti), necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tal fine, potrà richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., a banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare in somma quant'altro, utile o necessario, al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potrà, inoltre, aderire ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La cooperativa potrà aderire o dare vita ad un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545 septies c.c.

ART. 8 - REQUISITI DEI SOCI.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci devono essere rispettosi dei valori fondanti la cooperazione sociale ed accettare i valori della solidarietà, del mutualismo, della finanza solidale.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. L'ammontare della quota di ciascun socio ordinario non può superare la somma di euro 15.000,00 (quindicimila). Possono altresì essere soci ordinari persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti siano previsti il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e/o delle attività di inclusione sociale e finanziaria.

I soci ordinari cooperatori sono divisi nelle seguenti categorie:

a) **Soci lavoratori**, i quali abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, in conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

b) **Soci volontari**, i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

c) **Soci persone giuridiche pubbliche o private**, nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.

Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

ART. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE.

Chi desidera diventare socio deve presentare all'organo amministrativo domanda scritta indicante:

- se persona fisica, cognome e nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale; l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari; l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere rispettivamente inferiore, né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- se persona giuridica, la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta; l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a codesto organo i poteri relativi; l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere; la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato, previo accertamento della sussistenza dei requisiti sopra prescritti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

Quest'ultimo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Ogni socio è tenuto ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ed a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

ART. 10 - QUOTE.

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro venticinque (25,00). Chi desidera divenire socio, all'atto della sottoscrizione deve effettuare il relativo versamento, nonché l'intero eventuale sovrapprezzo. I soci che intendono sottoscrivere un numero di quote per almeno complessivi euro 1.000,00 (mille) dovranno versare il venticinque per cento della quota sottoscritta, nonché l'intero eventuale sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro trenta giorni dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea con apposita delibera su proposta dell'organo amministrativo.

ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione all'acquirente già indicato e la società deve iscrivere nel libro dei soci tale acquirente, sempre purché questi abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota, fallimento, morte del socio persona fisica e scioglimento del socio persona giuridica. In questi casi, in merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si applica la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14 - RECESSO.

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:

a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

- b) la ricorrenza di una delle causa di esclusione;
 - c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente, nonché la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente;
 - d) la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune in cui il socio ha la residenza o il domicilio;
 - e) la cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura intercorrente tra il socio e la cooperativa.
- Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro novanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda e provvede ad annotare la delibera del recesso sul libro dei soci.

Se non sussistono i presupposti del recesso l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge o dall'organo amministrativo, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, se socio lavoratore, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ART. 15 - ESCLUSIONE.

L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio nei casi previsti agli articoli 2531 e 2533 c.c. ed altresì nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;
j) danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
k) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 - MORTE DEL SOCIO.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi e legatari del Socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Se il Socio receduto o escluso non richiede il rimborso della quota e dell'eventuale sovrapprezzo entro l'anno successivo al recesso o all'esclusione, tali importi saranno accorpati provvisoriamente in apposita riserva.

ART. 18 - SOCI SOVVENTORI.

Ferme restando le disposizioni degli articoli precedenti possono essere ammessi alla Cooperativa anche Soci Sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31/01/92 n.59. Possono essere Soci sovventori anche persone giuridiche, società di persone, enti e associazioni che siano rispettosi dei principi della cooperazione, solidarietà e mutualismo.

ART. 19 - CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI.

I conferimenti dei Soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da un insieme di quote trasferibili. I versamenti delle quote sottoscritte dai Soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati con le modalità e nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo. Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di Socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei Soci.

ART. 20 - ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei Soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla Cooperativa ed agli altri Soci della medesima. La Cooperativa può acquistare o rimborsare le quote dei propri Soci Sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore originario di acquisto delle medesime. Il Socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza il Socio potrà vendere a chiunque.

ART. 21 - DELIBERAZIONE DI EMISSIONE.

L'Assemblea stabilisce:

- 1) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili da ciascun socio sovventore, che non può essere superiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila);
- 2) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei Soci Ordinari cooperatori sulle quote;
- 3) il termine minimo di durata del conferimento;
- 4) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- 5) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione spetta un voto, senza nessuna eccezione al voto capitaro, fatto salvo comunque il limite di cui all'art. 2526 c.c.

I soci sovventori persona giuridica indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea, la quale sarà con pieni poteri di voto.

Fatta salva l'eventuale l'attribuzione di ulteriori privilegi ai sensi del precedente n. 4 qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei soci sovventori solo dopo quello dei "soci ordinaricooperatori".

ART. 22 - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai Soci Sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

ART. 23 - PATRIMONIO.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge o costituita dall'assemblea;
- e) dalla riserva da sovrapprezzo;
- f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- g) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali, fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa, per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 24 - CAPITALE SOCIALE.

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, secondo comma, c.c.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dall'organo amministrativo.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'organo amministrativo convochi l'assemblea per deliberare gli opportuni provvedimenti.

ART. 25 - BILANCIO.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, la destinazione degli utili.

ART. 26 - RISTORNI.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto e comunque in misura non superiore al 30%(trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità degli scambi mutualistici e delle prestazioni lavorative erogate dai soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 28 del presente statuto.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate per l'attivazione del prestito sociale.

ART. 27 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI.

In presenza di un utile di esercizio si dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) una quota dovrà essere destinata a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge in materia;
- d) eventuali dividendi potranno essere distribuiti ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e non potranno superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) un'ulteriore eventuale quota potrà essere destinata ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

ART. 28 - ORGANI DELLA COOPERATIVA.

Gli organi della cooperativa sono: l'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

L'emolumento annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è stabilito all'atto della nomina.

ART. 29 - ASSEMBLEA.

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della legge, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 30 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo nei limiti di legge.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo Statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissata anche la seconda convocazione, che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 31- COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

Spetta all'Assemblea:

- 1) determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
- 2) approvare i bilanci;
- 3) deliberazione sulla distribuzione gli utili;
- 4) approvare i regolamenti interni;
- 5) procedere all'elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
- 6) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori;
- 7) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti proposti su domanda di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti complessivi della cooperativa.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto, o sul compimento di operazioni, che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la stessa, sia in prima che in seconda convocazione,

delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 32 - DIRITTO DI VOTO.

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto dall'articolo 2526 c.c.

ART. 33 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

Il voto si esprime per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 34 - ORGANO AMMINISTRATIVO.

La società può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'Organo amministrativo non può essere composto da non soci.

L'organo amministrativo:

- viene nominato per il tempo stabilito dall'Assemblea dei soci, al momento della nomina, che non deve essere superiore a tre esercizi;
- potrà essere costituito dalle medesime persone per non più di tre mandati consecutivi.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina, di cui almeno la metà scelti tra i soci cooperatori.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri il Presidente quando a ciò non provvede l'Assemblea. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, assume la presidenza il Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio viene convocato a cura del Presidente, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno nell'interesse della società o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, inviato agli amministratori mediante lettera, telegramma, telefax o e-mail almeno cinque giorni prima di quello fissato

per l'adunanza, deve indicare il luogo, l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire anche mediante telegramma con un anticipo di almeno quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è, comunque, validamente costituito con la presenza di tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 35 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società nelle materie che non siano per legge o per clausola statutaria riservate all'Assemblea dei soci, e potrà nominare procuratori speciali e delegare a terzi il compimento di specifiche attività.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 c.c. e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare, in tutto o in parte, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; in tali casi il Consiglio può sempre impartire direttive all'amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; quest'ultima può essere in ogni tempo revocata dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

ART. 36 - POTERI DI RAPPRESENTANZA.

La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui è attribuita la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale.

ART. 37 - ORGANO DI CONTROLLO.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi, eletti dai Soci che ne nominano anche il Presidente. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili. Essi devono avere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8 comma 1, Decreto 17 ottobre 2014, n. 176, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per gli stessi non devono ricorrere le condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile.

ART. 38 - SCIoglimento.

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 39 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 40 - INSOLVENZA.

In caso d'insolvenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 2545 terdecies.

ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia, ed in particolare quelle di cui al D.M. n. 176 del 17 ottobre 2014.

Del presente atto - scritto con mezzi elettronici mia cura e da me completato a mano nelle prime diciannove pagine circa di cinque fogli intercalati fra loro - io Notaio ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Sottoscritto alle ore dodici e trenta.

F.to Tommaso Marino
Vincenzo Giovanni Antonio Toscano
Antonella Prestia
Luciano Giovanni Votano
Giorgia Falco
Antonio Perna
Gregorio Emilio Costantino
Dario Bozzaotra

Costantino Nieddu del Rio Notaio L.S.